

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010

Assegnazione ad uno dei conviventi - Stima e conguaglio in danaro - Natura di debito di valore - Rivalutazione anche d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte - Sussistenza - Fondamento.

In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul convivente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i conviventi; l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verifica di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010